



COMUNE DI RIVA DEL  
GARDA

PROVINCIA DI TRENTO

CAP 38066

Telefoni (0464) 573888 - Telefax (0464) 552410

Codice Fiscale 84001170228

Partita I.V.A. 00324760222

Riva del Garda, 08 giugno 2017

Pratica AMBANCN2015

Prot. n.

COMUNE di RIVA D/G  
**201700021006**  
08-06-2017 10:13  
c\_h330 - RSERVIZI



**OGGETTO:** disposizioni in ordine alla circolazione – accompagnamento dei cani in fascia lago

**P R E M E S S A**

Con deliberazione n. 182 dd. 09.09.2013 è stato approvato il Regolamento di Polizia Urbana il quale, agli articoli 26 e 28, detta alcune regole in materia di conduzione di animali nelle aree pubbliche, in particolare per quanto riguarda i proprietari di cani. In base a tale normativa gli animali possono esser liberamente condotti sul territorio, una volta che vengano rispettate le predette regole, tranne in casi particolari di divieto stabiliti con ordinanza del Sindaco.

In particolare l'art. 26 - Pulizia di luoghi pubblici, cita:

1. *Chiunque conduca un animale su aree pubbliche o aperte al pubblico nei centri abitati porta con sé sacchetti e paletta adeguati alle dimensioni degli animali per la rimozione delle loro feci. L'attrezzatura è mostrata a richiesta degli organi di vigilanza.*
2. *I detentori di animali rimuovono le feci prodotte dai medesimi con le attrezzature di cui al comma precedente.*
3. *I contenitori usati sono depositati ben chiusi nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani o nei cestini stradali.*
4. *E' vietato consentire ad animali di urinare su edifici, monumenti, veicoli in sosta e nelle aiuole dei parchi pubblici.*
5. *Non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo gli animali condotti da disabili e dalle Forze di Polizia.*
6. *(omissis)*
7. *(omissis)*
8. *Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 ad €. 300,00.*

Mentre l'art. 28 - Cani, cita:

1. *Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:*
  - a) *utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dall'Amministrazione Comunale;*
  - b) *portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per*

*l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.*

- 2. E' fatto obbligo agli accompagnatori dei cani di adoperarsi affinché questi non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica. E' vietato inoltre far bere i cani direttamente dall'erogatore di fontane pubbliche.*
- 3. Ai cani, accompagnati dal loro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e d'uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo e salvo il divieto stabilito con ordinanza del Sindaco reso palese con idonea segnaletica.*
- 4. I cani accedono a tutti i luoghi aperti al pubblico, salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo e fatta eccezione per quelli in cui l'accesso è vietato da altre norme o da specifica determinazione dell'esercente resa palese al pubblico tramite avviso ben visibile.*
- 5. E' vietato l'accesso ai cani:*
  - a) in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini;*
  - b) nelle scuole e loro pertinenze funzionali se non è giustificato da scopi didattici;*
  - c) in luoghi di cura, fatti salvi gli ambulatori veterinari ed i luoghi ove è praticata la pet-therapy;*
  - d) nei luoghi di culto;*
  - e) nei locali adibiti a pubblici uffici o servizi.*
- 6. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde d'uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati a cani dotati anche delle opportune attrezzature. In queste aree i cani possono muoversi, correre e giocare anche senza guinzaglio e museruola e sotto la vigile responsabilità dei loro accompagnatori.*
- 7. Non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo gli animali condotti da disabili e dalle Forze di Polizia, quando sono utilizzati per servizio.*
- 8. I detentori iscrivono i loro cani all'anagrafe canina devono sottoporli alla profilassi prevista dalle leggi sanitarie vigenti.*
- 9. Quando non è possibile individuarne il proprietario, il cane vagante su area pubblica o aperta al pubblico è catturato e dato in custodia al rifugio per animali randagi.*
- 10. I cani impiegati nella pastorizia per radunare il bestiame ed i cani da caccia nelle località fuori dal centro abitato, quando in epoca consentita sono accompagnati dal detentore autorizzato alla pratica venatoria e si trovino nell'atto di caccia, circolano senza guinzaglio e museruola.*
- 11. I cani a guardia degli edifici non recintati, non possono essere lasciati liberi ma assicurati a idonea catena o lasciati in idoneo recinto; dovrà inoltre essere attuato quanto necessario per contenere il disturbo al vicinato con frequente e prolungato abbaiare.*
- 12. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 ad €. 300,00.*

Per quanto riguarda l'accesso dei cani all'area della spiaggia, fino al 2013 lo stesso è stato regolamentato da un'ordinanza che prescriveva un divieto assoluto nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre, mentre nel corso dell'anno 2015 il Comune ha inteso modificare tale disciplina con l'emissione dell'ordinanza sub. n. 13339 dd. 12.06.2015, valida dal 20.06.2015 al 13.09.2015, consentendo la presenza dei cani nella fascia oraria 18.30 – 09.00 sul percorso pedonale.

Nell'anno 2016 è stata adottata sperimentalmente l'ordinanza sub. n. 16739 dd. 17.06.2016, con indicazione dei percorsi consentiti ai cani nel periodo 25.06.2016 – 10.09.2016, finalizzata a contemperare gli interessi dei proprietari dei cani con l'esigenza di tutti i fruitori della spiaggia.

Va ricordato infine che tale disciplina va a raccordarsi con quella già stabilita dai citati articoli 26 e 28 del Regolamento di Polizia Urbana e che pertanto i proprietari di cani dovranno comunque osservare le regole relative all'obbligo di attrezzarsi per la rimozione delle feci, di utilizzo di guinzaglio e dell'eventuale museruola e di quanto altro previsto, onde evitare l'applicazione delle relative sanzioni in aggiunta a quelle stabilite con il presente provvedimento.

Ciò premesso

## I L S I N D A C O

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall'Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno";

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo", e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, concernente "Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 marzo 2003, n. 52;

Visti gli articoli 544-ter, 672 e 727 del codice penale;

Viste le disposizioni della Legge Provinciale n. 4/2012 che sostiene la tutela degli animali di affezione e ne promuove la corretta convivenza con le persone, nel rispetto delle esigenze sanitarie ed ambientali

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni

Vista la legge del 24/11/1981 n. 689 – modifiche al sistema penale

Visto il T.U.LL.RR. O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L

Visti gli artt. 26 e 28 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 182 dd. 9.09.2013;

Nel pubblico interesse

## O R D I N A

1. nel periodo compreso **fra il 20 giugno ed il 10 settembre dalle ore 00.00 alle 24.00, i cani non possono esser condotti sulle spiagge e sulla ciclabile**, presenti nell'area pubblica della "fascia lago", ovvero nell'area delimitata ad ovest dall'intersezione lungo lago Sabbioni - via Friedrich Nietzsche, ad est dall'intersezione lungo lago ai Pini – Porto San Nicolò, a nord dalle recinzioni pubbliche e private lato lago (come da allegata planimetria). Fanno eccezione eventuali tratti individuati dall'Amministrazione, con apposito e separato provvedimento per accesso ad area balneabile ad essi destinata;
2. nel periodo compreso **fra il 20 giugno ed il 10 settembre dalle ore 00.00 alle ore 24.00 è consentito ai cani, condotti dai proprietari o da detentori anche temporanei, l'utilizzo del percorso pedonale pavimentato** adiacente alla spiaggia, rimanendo interdetta la spiaggia e la zone di balneazione, fatta eccezione per eventuali aree appositamente individuate dall'Amministrazione con apposito e separato provvedimento.
3. Dal rispetto dell'ordinanza sono esonerati gli accompagnatori dei cani guida per ciechi L. 25 agosto 1988 n. 376), i cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili, i cani delle forze armate, delle forze di polizia e della protezione civile quando utilizzati per servizio.

4. Dal rispetto della presente sono inoltre esonerate le esercitazioni di unità cinofile per il salvataggio in acqua, previa comunicazione anticipata di almeno 48 h da parte degli organizzatori. Si ricorda che i conduttori dovranno tenere al guinzaglio i propri animali (fatta eccezione per il periodo strettamente necessario all'esibizione/manovra), che dovranno esser muniti di collare antipulci (o sistema simile), di idonea certificazione veterinaria ed abilitazione a tale attività; il loro ingresso in acqua dovrà avvenire, sotto la stretta vigilanza del proprietario o detentore solo nello specchio di lago antistante la porzione di lido destinata alle esercitazioni stesse. I conduttori inoltre dovranno avere massimo rispetto dei bagnanti presenti nell'area, considerata la forte presenza turistica.
5. Le violazioni alla presente ordinanza e l'inosservanza, anche di una sola delle disposizioni sopra indicate sono punite, fatta salve le disposizioni penali in materia, con la sanzione amministrativa da €. 50,00 ad €. 300,00.
6. In caso di reiterazione della violazione entro 2 anni dalla precedente, ai sensi dell'art. 8 bis della legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche del sistema penale), le sanzioni amministrative indicate sono raddoppiate; costituisce recidiva l'accertamento di successiva violazione anche in caso di oblazione delle precedenti.
7. Il trasgressore è ammesso ad effettuare il pagamento in misura ridotta, al comune di Riva del Garda, come previsto dall'art. 16, comma 2, della L. 24/11/1981 n. 689, di una somma sotto individuare entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione. Qualora l'infrazione sia commessa da persona minorenni della violazione ne risponde il responsabile giuridico dello stesso.
8. Sono incaricati di effettuare il controllo sull'osservanza delle presenti disposizioni gli organi indicati nell'art. 13 della legge 24.11.1981 n. 689.
9. Il Servizio Manutenzioni Servizi vari e Qualità Urbana è incaricato dell'installazione della relativa segnaletica nei luoghi indicati dal presente dispositivo.
10. Sono abrogati eventuali precedenti provvedimenti in contrasto con il presente.
11. Contro il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo comunale al T.A.R. di Trento
  - in via alternativa, entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione all'albo comunale, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



IL SINDACO  
Adalberto Mosaner

La presente viene comunicata a:

Commissariato di P.S.	comm.rivadelgarda.tn@pecps.poliziadistato.it
Comando Compagnia Carabinieri	ttn27959@pec.carabinieri.it
Comando Stazione Carabinieri	ttn23922@pec.carabinieri.it
Comando di Polizia Locale Intercomunale	Attribuzione informatica
Comune di Nago - Torbole	comunenagotorbole@pec.it

Ingarda Trentino Azienda per il Turismo Spa	info@gardatrentino.it
---------------------------------------------	-----------------------